

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE HAPPY CHILDREN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGUGLIANO AN VIA GAVONE 6

Numero REA: AN - 169816

Codice fiscale: 02212810424

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
TITOLO I		
Denominazione - Sede - Durata		
Art. 1 - Denominazione		
È costituita una società cooperativa sociale denominata: "So-		
cietà Cooperativa Sociale Happy Children".		
Art. 2 - Sede		
1. La sede è fissata nel Comune di Agugliano.		
2. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi seconda-		
rie, agenzie ed uffici anche in altre località.		
Art. 3 - Durata		
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.		
TITOLO II		
Disciplina di riferimento		
Art. 4 - Normativa generale		
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel		
presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle		
contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché, in quanto		
compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo,		
in materia di società a responsabilità limitata.		
Art. 5 - Normativa speciale		
Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in mate-		
ria, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 8		
novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali.		
Art. 6 - Regime mutualistico		

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 7 - Scopo sociale

1. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

2. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi educativi rivolti in particolare all'utenza dell'area materno-infantile, minorile e giovanile. I Soci intendono operare al fine di favorire lo sviluppo armonico delle potenzialità umane, con il metodo dell'autogestione e quindi della reale partecipazione e la massima democrazia interna.

3. La cooperativa persegue inoltre lo scopo di consentire ai soci di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

4. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali

nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

5. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 8 - Oggetto sociale

1. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Progettazione in proprio, organizzazione e gestione di attività di educazione, animazione, formazione, terapia e riabilitazione, rivolta in particolare all'utenza dell'area materno-infantile, minorile e giovanile e a singoli gruppi e istituzioni che a vario titolo si occupino di problematiche ad essa attinenti, utilizzando a tale scopo gli strumenti tecnico-operativi atti a garantire l'efficacia e la qualità dell'intervento.

- Attività aggregative per: l'educazione di base, la prevenzione del disagio psico-sociale e la prevenzione delle tossicodipendenze. In particolare la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, Nidi e Scuole Materne.

- Attività di sostegno psicologico e terapeutico, riabilitazione, integrazione per il singolo e la famiglia e la collettività.

- Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qua-

lificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica (anche con il contributo C.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli).

- Attività di consulenza e formazione sulla ricerca e l'intervento ed attività analoghe o servizi di formazione (altre cooperative, associazioni, scuole, corsi ecc.).

Questi servizi si intendono sempre gestiti in proprio e con la partecipazione degli Enti pubblici o privati. Si intende operare nei suddetti ambiti secondo un'ottica di rispetto dell'ambiente facendo anche informazione e sensibilizzazione delle tematiche ecologiche. La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa per stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività della Cooperativa, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indi-

rettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché tra

l'altro, per la sola indicazione e esemplificazione:

A) aderire ad Enti ed organismi che si propongono lo scopo dello sviluppo e del rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano;

B) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

C) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti limitati ai soli soci, effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalla legge;

D) promuovere e partecipare ad attività sociali culturali, turistiche, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori, compresa la costruzione e la gestione di locali per mostre e gallerie, spettacoli e manifestazioni di ogni genere;

E) richiedere contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività sociali, nei limiti e secondo le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, dallo Stato, dagli Enti Regionali e Locali, ad Istituti finanziari e ad Enti che si occupano delle materie in cui opera la Cooperativa.

	F) stipulare contratti per la partecipazione a gruppi coopera-	
	tivi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> del codice	
	civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.	
	Art. 9 - Esercizio dell'attività.	
	1. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività,	
	si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	2. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'og-	
	getto sociale, i soci instaurano con la cooperativa, un ulte-	
	riore rapporto mutualistico, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, pur-	
	ché compatibile con le norme specifiche in materia di società	
	cooperative e di cooperative sociali.	
	3. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod.	
	civ., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei so-	
	ci stessi con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello statuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,	
	n. 142.	
	TITOLO IV	
	Soci cooperatori	

Art. 10 - Soci cooperatori

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 11 - Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

5. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

6. È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 12 - Soci volontari

E' ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le

norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 13 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a euro 500, né, nel complesso, superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 14 - Procedura di ammissione

1. Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

4. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

5. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a re-

cepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

6. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 15 - Obblighi dei soci cooperatori

1. I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- le quote di capitale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

2. Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

3. I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 16 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

1. I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio

insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

2. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

3. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

4. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cin-

que anni;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) l'ammontare della quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere.

6. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

8. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

9. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della

data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto.

12. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 14.

13. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 18.

Art. 17 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

4. Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

5. Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

6. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 18 - Esclusione

1. L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dal precedente articolo 11, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che abbia maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbia comunque compiuto il 65° anno di età;

h) che abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbia risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del consiglio di amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia risolto dalla cooperativa per inadempimento;

m) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

2. L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può promuovere la procedura arbitrale, ai sensi del successivo art. 40.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

1. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

2. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà alla data della delibera del consiglio di amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

3. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di

esclusione.

Art. 20 - Morte del socio

1. In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 14.

2. Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, ad essi spetta il diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 21 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies* del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e del-

l'eventuale sovrapprezzo deve essere effettuato entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 22 - Strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 *octies* delle disposizioni attuative del codice civile.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-

plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 23 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 15;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

3. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

22 di 37

8. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

9. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 - Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3. I ristorni possono essere erogati in denaro, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate.

4. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 26 - Destinazione dell'utile

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 25;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari, nei limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lett. b);

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

2. In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 27 - Trasferimento delle quote sociali

1. Il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

2. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, promuovere la procedura arbitrale.

Titolo VII

Organi sociali

Art. 28 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 29 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-

conda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno della prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 24 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 30 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4. le modificazione dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 31 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 32 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale di cui all'art. 16 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 16 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 33 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 34 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione

composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico, se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 35 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi

chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 36 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 37 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-

mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 *bis* e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 38 - Scioglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di sciogli-

mento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze e le modalità previste per la modifica dello statuto.

5. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 39 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

2. L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

3. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

4. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

5. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

6. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

7. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono

essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

8. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il recesso, entro i successivi novanta giorni.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 23 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 24, 26 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 39 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TI: ANNA RITA BELLI - GUIDO BUCCI.